

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO****INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE DAI CROLLI VERIFICATISI DAL MONTE CINGOLO****IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**
(nominato con decreto del Sindaco n. 306 del 28/12/2015)

Visto che in base al disposto dell'art. 50, comma 10, e dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, i responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati dal Sindaco, attribuendo agli stessi, fatto salvo l'applicazione del comma 4, dell'art. 97, lettera d) del medesimo D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita;

Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 109, richiede che il sindaco attribuisca espressamente ai funzionari individuati, le funzioni dirigenziali;

Preso atto che il sindaco ha facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali tra i responsabili degli uffici e dei servizi, da un lato, e al segretario comunale dall'altro, in applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che lo scrivente Arch. Alessandro Sangregorio - Funzionario tecnico (Cat. D.4), con decreto sindacale n° 304 del 28.12.2015 è stato nominato Responsabile dell'Area Manutenzioni-Lavori Pubblici per l'anno 2016;

Dato atto che con d.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4996 la Giunta regionale lombarda ha approvato il "Programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di interventi strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico elevato nonché conseguenti a calamità naturali", nel quale è previsto l'intervento di Messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal Monte Cingolo in Comune di Vobarno (BS) con un finanziamento di € 900.000,00;

Preso atto che la Regione Lombardia, con nota acquisita al protocollo comunale in data 12/05/2016 col n° 7523, invita a trasmettere il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento per le opere suddette;

Visto che in base al disposto dell'art. 31, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

Considerato altresì che in base al citato art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

Visto inoltre il disposto del comma 1 dell'art. 5 della legge 241/1990 che stabilisce che "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";

Considerato che il Segretario Comunale, figura gerarchicamente sovraordinata ai Responsabili di servizio nulla eccepisce in ordine al presente atto,

DETERMINA

di attribuire a se stesso il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal Monte Cingolo (opera finanziata dalla Regione Lombardia), specificando di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei casi previsti, dell'opportunità di affidare i relativi servizi di architettura e ingegneria ad operatori economici esterni al Comune di Vobarno, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 50/2016.

Il Responsabile dei servizi tecnici

(Settore Lavori Pubblici)

Arch. Alessandro Sangregorio

**Il Segretario comunale**

Dott.ssa Laura Romanello

Il responsabile incaricato dichiara la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.